







Provincia di Cagliari - Provincia de Casteddu

Ecologia e Protezione Civile

7 10 10 16 5490 del 05-04-201

# Determinazione del Dirigente

SETTORE RAGIONERIA

SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

La presente determinazione è pubblicata col n. 1503 all'Albo Pretorio della Provincia dalla data

diatario.

Visto del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell' art. 151, comma 4 del DIgs n°267/2000

Cagliari, 05.07.2010

odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi Cagliari, 09 LUG, 2010

II Dirigen

II Dirigente

N. Determinazione 128

Del: 30/06/2010

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)-D.Lgs 18.02.2005 n. 59 - L.R. 11.05.2006 n.4

GESTORE: Fornaci Scanu S.p.A. con sede legale in Via Marconi, 79 Guspini

RAPPRESENTANTE LEGALE: Giuseppe Scanu

REFERENTE IPPC: Diego Pusceddu

IMPIANTO: Impianto industriale per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura con una capacità di produzione di 60.000 t/a (pari a circa 200 t/g) e con una densità di colata per forno massima pari a 382 kg/mc.

UBICAZIONE: ex SS. 131 km 8,200 - Sestu

CATEGORIA DI ATTIVITA': 3.5 dell'Allegato I del D.Lgs. 59/2005.

## IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 recante "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE

relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

VISTO l'art. 22, comma 4 della L.R. 11.05.2006, n. 4 che individua la Provincia quale Autorità competente

al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA);

VISTE le Linee guida regionali in materia di A.I.A., di cui alla delibera della Giunta regionale 11.10.2006

n. 43/15, nonché il documento Guida alla compilazione della domanda di AIA e relativa

modulistica di cui alla determinazione d.s./d.a. n. 1763/II del 16.11.2006;

VISTA la domanda di A.I.A. di cui all'oggetto pervenuta a questa Provincia in data 03.07.2007 registrata

con prot. n. 76374/ISEC del 4 luglio 2007;

VISTA la nota prot. n. 83872/USEC del 23 luglio 2007 concernente comunicazione di avvio del

procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

PRESO ATTO che la Società Fornaci Scanu S.p.A. ha provveduto in data 03.08.2007 alla pubblicazione sul

quotidiano "La Nuova Sardegna" dell'avviso pubblico per la consultazione e la formulazione di



osservazioni alla suddetta domanda di A.I.A., così come stabilito al punto 12.2 delle Linee guida regionali in materia di AIA;

PRESO ATTO

che in seguito alla pubblicazione dell'avviso pubblico per la consultazione e la formulazione di osservazioni alla suddetta domanda di A.I.A. non sono pervenute osservazioni;

PRESO ATTO

che l'ARPAS, con nota prot. n. 22865/ISECPC del 09 marzo 2010, ha trasmesso a questa Provincia il documento tecnico istruttorio definitivo redatto in base alla convenzione rep. n. 19 del 29/05/07:

**CONSIDERATO** 

che in data 20.04.2010 si è tenuta apposita Conferenze dei Servizi, indetta con nota prot. n. 27539/USECPC del 22.03.2010, a cui sono stati convocati ed hanno partecipato o hanno inviato il relativo parere di competenza gli Enti di seguito riportati, come da verbale allegato alla relazione istruttoria facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- RAS Servizio SAVI e Coordinamento IPPC;
- ASL 8 Dipartimento di prevenzione;
- ARPAS:
- Settore Ambiente Provincia di Cagliari Ufficio Acque;
- Comando Provinciale VV.F. di Cagliari

**RILEVATO** 

che il Sindaco del Comune di Sestu non ha formulato osservazioni ai sensi degli articoli 216 e 217 del Regio Decreto 1265/34 e non ha espresso il parere di competenza in materia urbanistico-edilizia:

**CONSIDERATO** 

che non è stato prodotto il provvedimento autorizzativo di settore inerente la gestione degli esistenti scarichi delle acque reflue prodotte; ritenuto comunque, di dover garantire la regolare continuità produttiva del complesso IPPC fino alla presentazione della documentazione richiesta dall'ufficio Acque del Settore Ambiente di questa Amministrazione in sede di conferenza di servizi ed alla relativa approvazione della medesima;

PRESO ATTO

che sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni rilasciati dagli Enti convocati in Conferenza di servizi e che pertanto le relative prescrizioni sono contenute nel quadro prescrittivo allegato alla presente determinazione;

**VISTA** 

la relazione istruttoria del 14 giugno 2010 redatta dall'Ufficio competente ed allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, dalla quale si rileva la conformità alla normativa ambientale vigente delle modalità operative gestionali adottate dalla Società Fornaci Scanu e contestualmente si propone l'adozione del Provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale.

## **DETERMINA**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. ART. 1

ART. 2

La Società Fornaci Scanu Srl è autorizzata all'esercizio del complesso IPPC (Allegato I -Categoria 3.5 del D.Lgs 59/2005) "Impianto industriale per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura con una capacità di produzione autorizzata di 60.000 t/a (corrispondenti a circa 200 t/g) e con una densità di colata per forno massima pari a 382 kg/mc", ed all'esercizio delle relative attività accessorie tecnicamente connesse svolte, nello stesso complesso in modo non disgiunto, nelle aree individuate nella planimetria allegata al presente provvedimento, come di seguito indicato:

- a) Operazione di messa in riserva (R13 di Codice CER 190902) in area pavimentata RF1 delimitata da cordolo perimetrale di contenimento in cls avente superficie pari a circa 600 mg con capacità complessiva massima di 500 mc e flusso annuale di 13.000 t/a;
- Operazione di recupero di rifiuti non pericolosi (R5 di Codice CER 190902) con miscelazione/dosaggio di argille per la produzione di una miscela argilla-fanghi che costituisce la materia principale dei laterizi;

- c) Impianto Trattamento acque industriali e domestiche (FO45) mediante operazioni di disoleatura, decantazione ed ossigenazione totale, a cui corrisponde lo scanco SF1(subirrigazione);
- d) Impianto Trattamento acque domestiche (FO20) mediante ossigenazione totale, a cui corrisponde lo scarico SF2 (subirrigazione);
- e) Deposito combustibili di capacità complessiva pari a 640 mc. in serbatoi interrati e fuori terra come da certificato prevenzione incendi;
- f) Deposito temporaneo di rifiuti prodotti nelle aree da RF2 a RF8, effettuato ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 152/06 smi;
- g) Stoccaggio di prodotti finiti, confezionati in pacchi e depositati su pedane in legno in piazzale pavimentato ed in area in terra battutta, aree denominate FP1, con capacità pari a 120.000 tonn.
- h) Servizi e uffici.

# ART. 3 La Società Fonaci Scanu è altresì autorizzata secondo le prescrizioni definite nell'allegato Quadro prescrittivo:

- alle emissioni in atmosfera derivanti dal complesso IPPC, identificati con le sigle da E1 a E19 e descritti nell'allegato AIA, ad esclusione dei punti di emissione E3, E15, E16 in quanto in disuso.
- all'esercizio provvisorio degli scarichi individuati e localizzati nella planimetria allegata, descritti nell'allegato AIA, rispettivamente denominati SF1 e SF2 (subirrigazione), SF3 e SF4 (corpo idrico superficiale) fino alla presentazione della documentazione richiesta dall'ufficio Acque del Settore Ambiente di questa Amministrazione in sede di conferenza di servizi ed alla relativa approvazione della medesima e comunque non oltre sei mesi dalla data di notifica del presente provvedimento.

## ART. 4 Prescrizioni / Divieti

Il gestore è tenuto ad esercitare esclusivamente il complesso IPPC e le relative attività tecnicamente connesse come riportato nell'art. 2 precedente. Pertanto è fatto divieto di esercitare attività tecnicamente connesse diverse da quelle descitte all'art. 2 del presente provvedimento. Il gestore è altresi tenuto all'osservanza delle prescrizioni gestionali, delle previsioni del Piano di Monitoraggio e delle scadenze temporali previste dal Cronoprogramma di adeguamento strutturale e gestionale, di cui al relativo elaborato denominato "Quadro Prescrittivo". Entrambi i suddetti elaborati sono allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale. In particolare, entro i termini previsti dal cronoprogramma di adeguamento strutturale e gestionale di cui al citato Quadro Prescrittivo dovranno essere inoltrati alla Provincia, all'ARPAS, al Comune di Sestu ed alla Regione, i progetti esecutivi degli interventi al fine di ottenere i relativi pareri preventivi.

#### ART. 5 Durata dell'AIA

La presente autorizzazione ha durata di cinque anni decorrenti dalla data di rilascio ai sensi dell' art. 9 comma 1 del D.Lgs. n. 59/2005; ai sensi dell'art. 9 comma 1 del predetto decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59; la domanda di rinnovo della presente autorizzazione deve essere presentata a questa amministrazione sei mesi prima della citata scadenza.

#### ART. 6 Riesame dell'AIA

Questa amministrazione procederà al riesame del presente provvedimento qualora si verifichino le condizioni indicate all'art. 9 comma 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59.

## ART. 7 Modifica dell'impianto o variazione del Gestore

Il gestore è tenuto a comunicare a questa Provincia qualsiasi progetto di modifica dell'impianto autorizzato, nonchè l'eventuale variazione nella titolarità dello stesso, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 59/05.

# ART. 8 Obbligo di comunicazione

Il Gestore, prima di dare attuazione a quanto disposto nell'autorizzazione integrata ambientale, è tenuto a trasmettere entro 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento a questa Amministrazione Provinciale la comunicazione di cui all'art. 11, comma 1, del D. Lgs. 59 del 18 febbraio 2005.

A far data dalla comunicazione di cui sopra, il gestore invia a questa Provincia ed al Comune di Assemini i dati ambientali relativi agli autocontrolli secondo la tempistica indicata nel Piano di Monitoraggio e Controllo di cui all' Allegato A - Quadro Prescrittivo.

Il gestore è tenuto a trasmettere a questa Provincia ed al Ministero dell'Ambiente, tramite l'ISPRA, entro il 30 aprile di ogni anno, i dati ambientali relativi al controllo delle emissioni riferite a tutte le matrici ambientali (aria, acqua, suolo) richiesti nel presente provvedimento e riferiti all'anno precedente, così come disposto dall'art. 12, comma 1, del D.Lgs 59/05 e dall'art. 5 del regolamento CEE 166/2006.

### ART. 9 Oneri di controllo

Il Gestore è obbligato al pagamento all'ARPAS della tariffa relativa alle attività di controllo, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 24/4/2008. La proposta di calcolo degli oneri di controllo dovrà essere elaborata dal gestore utilizzando il foglio di calcolo presente nel sito web dell'ARPAS, e dovrà essere formalmente trasmessa alla provincia e all'ARPAS (Direzione Tecnico scientifica e Dipartimento di competenza) per la sua validazione. A validazione avvenuta, la quietanza della prima annualità dovrà essere versata secondo le indicazioni dell'ARPAS ed allegata alla comunicazione di cui all'art. 11 comma 1 del D. Lgs. 59 del 18 febbraio 2005. Ai fini dei successivi controlli annuali programmati, riportati nel Piano di Monitoraggio e controllo, la tariffa relativa ai controlli dovrà essere pagata entro il 30 gennaio relativamente all'anno in corso.

### ART. 10 Fidejussione

La Società Fornaci Scanu entro 30 giorni dalla data di ricevimento della presente autorizzazione dovrà provedere al pagamento della Fidejussione così come previsto dalla Delibera della Giunta Regionale N. 39/23 del 15 luglio 2008. In ogni caso l'efficacia dell'autorizzazione è sospesa fino al momento della comunicazione da parte della Provincia dell'avvenuta accettazione della garanzia prestata, che dovrà avvenire entro il termine dei successivi 30 giorni dalla presentazione della stessa.

## ART. 11 Oneń Istruttoria

Il gestore è tenuto, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento, <u>pena la revoca del medesimo in caso di mancato adempimento</u>, al versamento dell'importo di €. 19.250,00 (euro dicianovemilacinquecento) a titolo di saldo degli oneri di istruttoria determinati ai sensi del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008; fino alla scadenza del termine sopraindicato, l'attività può essere proseguita in osservanza delle condizioni, obblighi e prescrizioni indicati nella presente Autorizzazione e nei relativi Allegati.

### ART. 12 Altri obblighi

Il Gestore è tenuto alla osservanza delle condizioni indicate nel presente provvedimento e nei suoi allegati, che ne cositutiscono parte integrante e sostanziale, nonché al rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 59/2005 e alle Linee guida regionali in materia di A.I.A.

Il Gestore, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è tenuto a fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare i campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini della protezione ambientale.

Il Gestore, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente è tenuto ad informare tempestivamente la Provincia e l'ARPAS sull'evento incidentale, nonchè a comunicare i risultati sui controlli all'impianto.

Copia conforme all'originale del presente provvedimento, di ogni suo eventuale aggiornamento e dei risultati del controllo delle matrici ambientali (aria, acqua e suolo) richieste dalle condizioni del

presente provvedimento deve essere conservata all'interno dell'impianto.

## ART. 13 Autorizzazioni sostituite

La presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 5 comma 14 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sostituisce le seguenti autorizzazioni:

Provvedimento	Data	Emittente	Oggetto
prot. 40981	03.10.2003	Provincia di Cagliari-Settore Ecologia	Iscrizione registro recupero rifiuti non pericolosi in regime di procedura Iscrizione n. 192
prot. n. 27013	08.02.1990	Regione Autonoma della Sardegna Ass.to della Difesa dell'Ambiente	art. 12 D.P.R. 24/05/1988 Autorizzazione alla prosecuzione delle emissioni in atmosfera

## ART. 14 Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni

L'attività di vigilanza, verifica e controllo sulla conformità dell'attività svolta alle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento sono esercitate dall'ARPAS, da questa Amministrazione provinciale e dagli altri Enti preposti al controllo.

Qualora vengano riscontrate inosservanze sulle prescrizioni autorizzatorie e situazioni di non conformità nella conduzione dell'attività autorizzata, di cui al relativo elaborato denominato "Quadro Prescrittivo", si procederà ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 9, del D.Lgs. 59/05; nei casi di accertate violazioni delle condizioni di esercizio dell'impianto autorizzato verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. 59/05.

- ART. 15 La presente Autorizzazione, rilasciata ai sensi del D.Lgs. 59/05, non esime la Fornaci Scanu Srl dal munirsi di tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni di competenza di altri Enti e comunque non ricomprese nell'art. 12 del presente provvedimento. Sopravvivono in particolare, a carico del Gestore, che si intende tenuto a rispettarle, tutte le prescrizioni derivanti da altri procedimenti autorizzativi che hanno dato origine ad autorizzazioni non sostituite dall'autorizzazione integrata ambientale.
- ART. 16 Ai sensi degli artt. 5, comma 15, e 11, comma 2, del D.Lgs 59/2005, copia del presente provvedimento e dei dati ambientali relativi al piano di monitoraggio e controllo saranno messi a disposizione del pubblico presso gli uffici dell'Amministrazione Provinciale siti in Via Cadello n. 9/B.
- ART. 17 Sono allegati al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, gli elaborati di seguito indicati:
  - Allegato A: Quadro Prescrittivo;
  - Allegato B: Allegato A.I.A. Dati dell'Impianto;
  - Allegato 1: Relazione istruttoria e Calcolo Oneri Istruttori;
  - Allegato 2: Planimetria generale Impianto.

#### ART. 18 Ricorso

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al TAR Sardegna nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o al Capo dello stato entro 120 giorni.

- di dare atto che il provvedimento è emesso in bollo, ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 N. 642.
- di dare atto che la presente Determinazione non presenta aspetti contabili.



- di disporre la registrazione della presente Determinazione nel Registro delle Determinazioni di Settore.
- di disporre la pubblicazione della presente Determinazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 47 del vigente regolamento di contabilità.

Di disporre la registrazione della presente Determinazione nel Registro delle Determinazioni di Settore

Di disporre la pubblicazione della presente Determinazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 47 del vigente regolamento di contabilità

F.to Elettronication te dal Dirigente Ing. Andrea Monteverde

L'impiegato Maria Antonietta Badas

Note:

